



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Capitaneria di porto Marina di Carrara

Via Salvetti, 5 – 0585/6467293 – cpcarrara@mit.gov.it - cp-marinadicarrara@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO AI SENSI DELL'ART. 27 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 LUGLIO 2005, N. 171 NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MARINA DI CARRARA

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Marina di Carrara,

- VISTA** la Legge 08 luglio 2003, n. 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205”;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- VISTO** il regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) approvato con Legge 27 dicembre 1977, n. 1085;
- VISTA** la Legge 2 dicembre 1994, n. 689 di ratifica della Convenzione internazionale sul diritto del mare del 1982 ed in particolare l’art. 91;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n. 171 “Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della Legge 8 luglio 2003 n. 172” così come modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il Codice delle assicurazioni private e il D.M. 1 aprile 2008, n. 86 del Ministero dello sviluppo economico, recante il relativo regolamento di attuazione;
- VISTO** il decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della Legge 96/2010;
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione in materia di pesca marittima, in particolare gli articoli 128 bis e successivi per quanto riguarda l’esercizio della pesca subacquea sportiva e l’obbligo di segnalazione del subacqueo in immersione;
- VISTO** D.M. 26 gennaio 1960, come modificato dal D.M. 15 luglio 1974, recante la disciplina dello sci nautico, in particolare l’art. 8 comma 3;
- VISTA** la Legge 23 Dicembre 1996 n. 647, di conversione in Legge e modifiche del Decreto Legge 21 Ottobre 1996 n. 535, recante “Disposizioni urgenti per il settore portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei” e succ. mod;

- VISTO** il D.M. 1 giugno 1987, n. 249 recante norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;
- VISTO** il decreto ministeriale 1 settembre 2021 “requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 02.02.70/51241 in data 31 maggio 2014, con il quale il Comando Generale delle Capitanerie di porto ha fornito delle indicazioni sulla regolamentazione del “JetLev Flyer, Flyboat e dispositivi a questi assimilati”
- VISTO** il dispaccio n. 2216 in data 25/02/2022, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente ad oggetto “utilizzo di e-bike acquatica munita di *Hydrofil* “Manta 5 XE1” distribuita dalla *Acquaride* s.r.l.”
- VISTA** la propria ordinanza n. 26/2015 in data 27/04/2015 con la quale vengono dettate specifiche disposizioni inerenti la navigazione in prossimità delle opere di difesa della costa emerse e sommerse realizzate lungo il litorale del Comune di Massa;
- VISTA** la propria ordinanza n. 12/2009 in data 07/04/2009, disciplinante, ai sensi dell'art. 8 della legge 172/2003, i limiti di navigazione dalla costa nell'ambito del Compartimento Marittimo di Marina di Carrara;
- VISTA** la propria ordinanza n. 13/2009 in data 07/04/2009 disciplinante, nell'ambito del Circondario marittimo di Marina di Carrara, gli aspetti relativi alla sicurezza dei natanti e delle unità da diporto, la pratica dello sci nautico, del paracadutismo ascensionale, del rimorchio galleggiante comunemente denominato “banana boat”, dell'uso delle tavole con aquilone (kitesurf), della navigazione ed uso delle tavole a vela (windsurf) e natanti a vela con superficie velica inferiore a 4 mq, della navigazione ed uso degli acquascooter o moto d'acqua e natanti similari, nonché l'esercizio della locazione e/o noleggio dei natanti da diporto utilizzati in attività ricreative e turistiche;
- VISTA** la propria ordinanza n. 51/2014 in data 27/06/2014 avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio delle attività di Flyboard e JetLev Flyer;
- VISTA** la propria ordinanza n. 51/2015 in data 10/07/2015 che integra l'ordinanza n. 13/2009;
- VISTO** l'art. 27 del Decreto Legislativo 171/2005 e ritenuto opportuno compendiare in unico provvedimento le disposizioni, alla luce delle modifiche normative nel tempo intervenute, di disciplina delle attività nautico-ricreative;
- RITENUTO** altresì necessario stabilire prescrizioni utili ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità in genere senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità;
- VISTI** gli articoli 17, 30, 68 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Art. 1 – Approvazione Regolamento

1. È approvato e reso esecutivo il Regolamento di disciplina dell'uso dei natanti da diporto ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 nell'ambito del Circondario Marittimo di Marina di Carrara, allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante.

Art. 2 - Disposizioni sanzionatorie

1. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e più grave reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e dell'articolo 53 del D.lgs 18 luglio 2005 n.171.

Art. 3 - Disposizioni complementari e finali

1. Il regolamento allegato alla presente ordinanza entra in vigore il **11 luglio 2022**, a decorrere da tale data sono abrogate le seguenti ordinanze:
 - Ordinanza n. 15/2004 in data 03/05/2004
 - Ordinanza n. 13/2009 in data 07/04/2009,
 - Ordinanza n. 51/2014 in data 27/06/2014,
 - Ordinanza n. 51/2015 in data 10/07/2015.
2. Qualsiasi rimando, richiamo o riferimento alle suddette ordinanze abrogate, contenuto in altri provvedimenti vigenti di questo Comando, si intende quale rimando, richiamo o riferimento fatto alle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Resta inteso che in possibili casi residuali di differenti disposizioni in contrasto tra di loro, farà sempre fede la normativa di rango superiore.
3. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo e pubblicata mediante inserzione nella sezione "Ordinanze" del sito istituzionale della Capitaneria di porto di Marina di Carrara, all'indirizzo <http://www.guardiacostiera.gov.it/marina-di-carrara/Pages/ordinanze.aspx>.

Marina di Carrara, **data di registrazione**

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio MASIELLO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)
Firmato Digitalmente da/Signed by:
ANTONIO MASIELLO
In Data/On Date:
martedì 5 luglio 2022 11:48:34

REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA DELL'USO DEI NATANTI DA DIPORTO AI SENSI DELL'ART. 27 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18 LUGLIO 2005, N. 171 NELL'AMBITO DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI MARINA DI CARRARA

- CAPO I** DISPOSIZIONI GENERALI
- CAPO II** INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO-DIPORTISTICHE
- CAPO III** CORRIDOIO DI LANCIO
- CAPO IV** NATANTE DA SPIAGGIA, A REMI, A VELA, SUP
- CAPO V** MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER)
- CAPO VI** E-BIKE ACQUATICA E TAVOLE ELETTRICHE (C.D. E-FOIL)
- CAPO VII** JETLEV FLYER - FLYBOARD
- CAPO VIII** TAVOLA A VELA (WIND SURF)
- CAPO IX** TAVOLA CON ACQUILONE (KITESURF)
- CAPO X** TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODY SURF, BODYBOARD)
- CAPO XI** SCI NAUTICO
- CAPO XII** PARACADUSTISMO ASCENSIONALE
- CAPO XIII** TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI (BANANA-BOAT, PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI)
- CAPO XIV** PROPULSORI ACQUATICI SUBACQUEI (C.D. SEA SCOOTER)
- CAPO XV** SNORKELING TRAINATO
- CAPO XVI** UTILIZZAZIONE DEL NATANTE DA DIPORTO AI FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER SCOPI RICREATIVI E PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE
- ALLEGATI** 1) COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
- 2) ISTRUZIONI PER LA LOCAZIONE DI NATANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4, DA CONSEGNARE OBBLIGATORIAMENTE ALL'UTILIZZATORE IN TUTTI I CASI IN CUI NON È RICHIESTA LA PATENTE NAUTICA.
- 3) MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI E NATANTI DIPORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA
- 4) MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA DA TENERE A BORDO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI DA DIPORTO ADIBITI A NOLEGGIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1- Campo di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica nel mare territoriale e nelle acque interne marittime del Circondario Marittimo di Marina di Carrara comprendente il litorale costiero ricadente nei Comuni di Carrara, Massa e Montignoso.
2. Nei limiti della potestà normativa conferita dall'art. 27, commi 5 e 6, del D.lgs. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto (d'ora in poi Codice) ed ai sensi dell'art. 31, comma 4, del DM 146/2008, il presente regolamento disciplina:
 - a) la navigazione e le modalità di utilizzo di:
 - (1) natanti da diporto denominati: jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e in genere di natanti a remi o a pedali, sup (stand up paddle);
 - (2) moto d'acqua;
 - (3) e-bike acquatica ("Manta 5 XE1 - Hydrofoil bike");
 - (4) jetlev flyer - flyboard;
 - (5) tavole a vela (windsurf);
 - (6) tavole con aquilone (kitesurf);
 - (7) tavole sospinte dal moto ondoso (surf, body surf, bodyboard, ecc.);
 - (8) tavole propulse a motore elettrico;
 - (9) natanti in attività di traino (ad es. sci nautico, paracadutismo ascensionale, banana-boat, piccoli gommoni, ciambelle, snorkeling);
 - (10) natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati;
 - (11) propulsori acquatici predisposti per escursioni subacquee, nuoto e snorkeling (cd. Sea scooter);
 - b) l'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale;
 - c) tempi, modalità nonché misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche ai fini dell'esame da parte degli allievi aspiranti al conseguimento della patente nautica.
3. Sono fatte salve le ordinanze che disciplinano le zone di mare di transito delle navi, l'ancoraggio, l'entrata, l'uscita e la navigazione all'interno dei porti, le altre attività ivi consentite incluso quelle diportistiche, nonché l'assetto del porto e della rada di Marina di Carrara e degli altri approdi ricadenti nell'ambito del Circondario marittimo di Marina di Carrara.

Articolo 2 - Definizioni.

1. Fatto salvo quanto stabilito nel Codice e nel relativo Regolamento di attuazione, ai quali si rimanda, ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni:
 - a) **Autorità marittima:** la Capitaneria di porto di Marina di Carrara nonché la Delegazione di spiaggia di Marina di Massa ricadente nell'ambito del circondario marittimo di Marina di Carrara;
 - b) **Balneazione:** attività ricreativa consistente nel fare il bagno e nel nuotare nelle acque del mare, anche con l'impiego di maschera, boccaglio, pinne, calzari;
 - c) **Capitaneria:** la Capitaneria di porto di Marina di Carrara;
 - d) **Colreg 72:** Regolamento per prevenire gli abbordi in mare, ratificato con Legge 1085/77;
 - e) **Corridoio di lancio:** specchio acqueo opportunamente delimitato e regolamentato, come da disposizioni di cui ai successivi Capi III e IX, utilizzato dalle unità per prendere il mare allontanandosi dalla riva (lancio) ovvero ritornare a riva (atterraggio);
 - f) **Dotazioni di sicurezza:** strumenti, attrezzature e dispositivi necessari per garantire la sicurezza della navigazione e delle persone a bordo dell'unità;
 - g) **E-bike acquatica:** bicicletta elettrica acquatica a pedalata assistita dotata di un motore elettrico e progettata per riprodurre fedelmente la performance ciclistica in acqua;
 - h) **Flyboard:** apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegato ad un moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio che permette al conducente il sostentamento ed il movimento è uguale a quello del Jetlev flyer;
 - i) **Jetlev flyer:** natante galleggiante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o più pompe idrogetti, allacciato alle spalle dell'utilizzatore, collegato tramite un tubo,

attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato jet espelle in pressione permettendo all'utilizzatore, mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza;

- j) **Limite di navigazione:** distanza minima o massima dalla costa oltre, ovvero entro la quale al natante da diporto è consentito navigare;
- k) **Locazione:** il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone di mare marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- l) **Natanti da spiaggia:** piccoli natanti comunemente denominati pedalò, jole, pattini, sandolini, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 mq. per l'utilizzo in loco da parte dei bagnanti;
- m) **Noleggio:** il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone di mare marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- n) **Operatore commerciale:** impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività di locazione e noleggio;
- o) **Orario diurno, ore diurne, di giorno, periodo diurno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il sorgere ed il tramonto del sole;
- p) **Orario notturno, ore notturne, di notte, periodo notturno, ecc.:** periodo temporale compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole;
- q) **Paracadutismo ascensionale:** attività di volo mediante paracadute trainato da un mezzo nautico;
- r) **Requisiti per la condotta:** età anagrafica o abilitazione necessari per il comando ovvero condotta di natanti da diporto;
- s) **Sci nautico:** attività di scivolamento sopra la superficie dell'acqua mediante sci calzati dallo sciatore trainato, a mezzo di apposito cavo, da unità da diporto a motore;
- t) **Sea scooter:** mezzo di propulsione con elica protetta azionata da motore normalmente elettrico, munito di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, nuoto e snorkeling, capace di trascinare una persona.
- u) **Snorkeling:** attività ricreativa che consiste nel nuotare anche in condizione di parziale immersione, senza l'ausilio di autorespiratore, impiegando un boccaglio per la respirazione ed eventualmente maschera e pinne;
- v) **Snorkeling trainato:** attività di snorkeling che consiste nell'avanzamento in acqua sfruttando il traino, a bassa velocità, di una slitta alla quale il bagnante è collegato con le mani libere. La slitta è sostanzialmente costituita da due timoni compensati o semi-compensati che permettono al bagnante praticante lo snorkeling di variare la profondità alla quale desidera essere trainato, di accostare e di eseguire uno o più avvistamenti. Alcuni modelli consistono in una semplice ala sulla quale sono ricavate le impugnature per il bagnante;
- w) **Stagione balneare:** periodo come definito dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. 116/2008;
- x) **Tavola a vela (windsurf):** tavola (surf) sulla quale mediante un giunto flessibile è montato un albero a cui è fissata una vela, manovrata attraverso una barra di controllo (boma) fissata all'albero medesimo, che sfrutta la potenza del vento (wind) per conferire al conduttore l'azione propulsiva;
- y) **Tavola con aquilone (kitesurf):** tavola (surf) sulla quale il conduttore è trascinato da un aquilone (kite) che la usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato dal conduttore attraverso una barra di controllo (boma) collegata al kite da cime dette "linee";
- z) **Tavola sospinta dal moto ondoso (surf, body surf, body board):** tavola opportunamente sagomata, condotta sfruttando il moto ondoso;
- aa) **Traino di galleggianti gonfiabili o similari:** attività di traino, svolta mediante unità da diporto a motore, di galleggianti comunemente denominati "banana-boat", piccoli gommoni, ciambelle o mezzi similari, per finalità ludiche proprie delle persone a bordo dei medesimi galleggianti, i quali non si sollevano dall'acqua durante il traino. L'esercizio del traino rimane sotto la piena

responsabilità del conduttore dell'unità trainante, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice.

Articolo 3 - Navigazione all'interno dei porti, nelle rade e nelle altre zone di mare del Circondario marittimo, limiti, divieti, norme generali di comportamento.

1. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Marina di Carrara e degli altri approdi ricadenti nel Circondario Marittimo di Marina di Carrara e salvo quanto disposto nei successivi Capi in relazione alle singole attività ivi disciplinate, è VIETATO:
 - a) l'ormeggio delle unità da diporto all'interno del porto di Marina di Carrara ove ciò non sia espressamente consentito. In qualunque caso è vietato dare fondo alle ancore, se non in caso di avarie/emergenze e per il tempo strettamente necessario alla risoluzione delle stesse, dandone preventiva comunicazione all'Autorità Marittima.
 - b) l'utilizzo, per l'ormeggio, di boe e gavitelli, salvo i casi in cui sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione.
 - c) esercitare qualsiasi attività nautico-ludico-sportiva all'interno del porto di Marina di Carrara, nel quale è consentito il solo transito in entrata e in uscita con rotte dirette, attraverso lo specchio acqueo portuale; le unità che effettuano scuola di vela devono transitare nelle acque portuali a rimorchio di una imbarcazione a motore, per il trasferimento all'esterno del porto.
 - d) navigare a vela all'interno dei porti, salvo che per comprovate ragioni di sicurezza connesse ad avarie all'apparato motore, dandone comunicazione preventiva all'Autorità Marittima. Le unità da diporto dotate della sola propulsione velica dovranno navigare all'interno dei porti esclusivamente a rimorchio di unità a motore fatto salvo casi particolari espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima.
2. Le unità da diporto che navigano in ambito portuale devono usare la massima prudenza nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo e comunque, di norma, non superiore ai 3 (tre) nodi, per non provocare moto ondosio.
3. Salvo diversa specifica previsione, le unità da diporto in entrata e in uscita devono mantenere la propria dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura tenendo presente che la precedenza spetta all'unità in uscita.

Articolo 4 - Disciplina generale limiti di navigazione delle unità da diporto.

1. Salvo quanto disposto nei successivi Capi in relazione alle singole attività ivi disciplinate, nel mare territoriale e nelle acque interne marittime del Circondario Marittimo di Marina di Carrara sono stabiliti i limiti di navigazione rispetto alla costa cui sono soggette le unità da diporto.
2. È fatto obbligo a tutte le unità di navigare, transitare o sostare a non meno di:
 - a) 100 (cento) metri dalle navi alla fonda nella rada del porto di Marina di Carrara senza specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - b) 100 (cento) metri dalle apposite segnalazioni indicanti la presenza di subacquei (palloni o bandiera rossa con banda trasversale bianca) ed in caso di immersione notturna (luce lampeggiante gialla visibile, a giro d'orizzonte) ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.
 - c) 100 (cento) metri dalle reti da posta e dagli impianti fissi regolarmente segnalati;
 - d) 300 (trecento) dalla foce del torrente Lavello per la presenza di relitti subacquei;
3. Nell'ambito del Compartimento Marittimo di Marina di Carrara è altresì vietato:
 - a) navigare nelle zone frequentate dai bagnanti;
 - b) evolvere/usare le tavole sospese dal moto ondosio nelle zone frequentate dai bagnanti, all'interno dei corridoi di lancio, lungo le rotte d'accesso al porto ed ai punti di approdo del compartimento;
 - c) sostare o ancorarsi all'imboccatura del Porto di Marina di Carrara e, comunque, intralciare l'entrata e l'uscita di navi dal porto;
 - d) sostare o ancorarsi, salvo diversa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione competente, nei pressi della piattaforma adibita all'attracco (c.d. imbarcadero) del pontile caricatore di Marina di Massa;
 - e) esercitare lo sci nautico, il paracadutismo ascensionale, il rimorchio di galleggianti (tipo "banana boat" o simili), il kitesurfing o il windsurfing:
 - (1) nelle zone frequentate dai bagnanti;
 - (2) all'interno dei corridoi d'atterraggio;

- (3) lungo le rotte d'accesso ai porti ed ai punti d'approdo del Compartimento;
 - (4) all'interno del Porto di Marina di Carrara;
 - (5) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e partenza delle navi nonché lungo le rotte d'accesso alle medesime;
 - (6) a distanza inferiore ai 100 (cento) metri dalle navi alla fonda;
4. Nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre, dalle ore 08:30 alle ore 19:30, nelle zone di mare prioritariamente riservate alla balneazione, per una distanza di 300 (trecento) metri dalle spiagge, è VIETATO:
- a) il transito di qualsiasi unità navale dotata di propulsione, wind-surf e kite surf compresi, ad eccezione dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò, sup e simili, nonché delle moto d'acqua impiegate in attività di salvataggio e a tale finalità utilizzate. Da tale obbligo sono inoltre esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "Servizio Campionamento", qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 (dieci) metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
 - b) navigare con unità da diporto propulse a motore a velocità superiore a 10 (dieci) nodi e, comunque, con lo scafo in dislocamento nella fascia di mare fino ad una distanza di 1000 (mille) metri dalle spiagge;
 - c) l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
 - d) l'atterraggio e la partenza di tavole sospinte dal moto ondoso su e dai tratti di arenile in concessione per strutture balneari, salvo che i concessionari, appositamente autorizzati, non abbiano provveduto a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Su e dai tratti di spiagge libere l'atterraggio o la partenza è consentita, senza compiere evoluzioni, in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva. È comunque vietato a surf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate;
 - e) l'atterraggio e la partenza di windsurf e di kitesurf su e dai tratti di arenile, salvo che l'atterraggio o la partenza per uscire dalla fascia riservata alla balneazione avvengano, senza compiere evoluzioni, attraverso corridoi di lancio appositamente autorizzati e installati, ovvero, esclusivamente per le spiagge libere, in mancanza dei corridoi di lancio, in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva, con vela abbassata. È comunque vietato a windsurf e kite-surf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate;
 - f) ai natanti a vela con deriva mobile prendere il largo ed approdare sulla spiaggia fuori dai corridoi di lancio, salvo che tali manovre siano effettuate in assenza di bagnanti, mantenendo rotta perpendicolare alla linea di riva, velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra e purché condotti a mano nella fascia dei 100 (cento) metri dalla costa.
5. Le sottoindicate unità da diporto sono soggette ai seguenti ulteriori limiti di navigazione:
- a) i natanti non marcati CE, quali iole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, windsurf, Kitesurf e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati devono navigare entro 1000 (mille) metri dalla costa;
 - b) gli acquascooter e moto d'acqua, nonché i natanti simili, devono navigare, muniti di mezzo di salvataggio individuale conforme alla normativa vigente, esclusivamente in ore diurne entro 1 miglio dalla costa.
 - (1) Durante il periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre la navigazione è consentita ad una distanza minima dalla costa di metri 400 (quattrocento).
 - (2) Nel restante periodo dell'anno la navigazione è consentita alla distanza minima dalla costa di metri 300 (trecento).
 - (3) Per raggiungere le predette zone di navigazione è consentita la velocità massima di 3 (tre) nodi.

CAPO II - INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITÀ NAUTICO - DIPORTISTICHE

Articolo 5 - Prescrizioni generali, limiti.

1. Ferma restando la disciplina dell'attività di scuola nautica, stabilita dall'autorità competente, lo svolgimento delle attività il cui scopo è l'istruzione alla condotta di natanti di cui all'art. 1 ed alle attività sportive o ricreative disciplinate con il presente Regolamento, non esonera le associazioni, gli enti e i circoli d'insegnamento dal munirsi delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti nonché, ove prescritto, dall'avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, i terzi trasportati, gli allievi e gli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei medesimi natanti di cui al comma 1 durante l'attività didattica è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme concernenti la navigazione da diporto nonché dalle norme generali di prudenza applicabili al caso concreto. Costituiscono riferimento ai fini della valutazione della prudenza, tra le altre, le norme di sicurezza stabilite dalle rispettive Federazioni nazionali degli sport nautici per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento.
3. I soggetti che svolgono tali attività di insegnamento sono responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
4. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti, con riferimento alle sole attività di insegnamento della navigazione con tavola a vela (wind-surf), kitesurf, ovvero con piccoli natanti muniti di deriva mobile, con superficie velica non superiore a 4 (quattro) metri quadrati nonché sprovvisti di motore, deve avvenire:
 - a) in ore diurne;
 - b) con l'ausilio di un'imbarcazione appoggio;
 - c) con condizioni meteomarine e visibilità tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio effettuata dall'istruttore, lo svolgimento in sicurezza dell'esercitazione ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
5. Tutte le persone a bordo dei natanti o tavole a vela impiegate, nell'attività di cui al comma 4, devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata munita di fischietto, indipendentemente dalla distanza dalla costa.
6. Le esercitazioni pratiche in mare degli allievi aspiranti al conseguimento di patente nautica, di cui all'art. 31, comma 4, del DM 146/2008, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni nel caso di utilizzo di un natante da diporto:
 - a) presenza di condizioni meteomarine tali da consentire lo svolgimento in sicurezza dell'attività d'insegnamento e le esercitazioni pratiche, secondo una valutazione oggettiva del rischio da parte dell'istruttore quale responsabile della condotta nautica dell'unità;
 - b) entro il limite di navigazione di 6 (sei) miglia dalla costa;
 - c) con unità da diporto munita delle dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro le 6 (sei) miglia dalla costa con aggiunta di bussola e apparato VHF anche portatile.
7. Si applicano anche le pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Marina di Carrara e degli altri approdi del circondario, con riferimento alle prescrizioni stabilite per l'esercitazione pratica di cui all'art. 31 del DM 146/2008.

CAPO III - CORRIDOIO DI LANCIO.

Articolo 6 - Caratteristiche tecniche.

1. I corridoi di lancio o atterraggio, prospicienti ad arenili in concessione ovvero liberi, possono essere installati previo provvedimento dell'Autorità competente.
2. Salvo diversa specifica previsione dell'Autorità Marittima, i predetti corridoi hanno le seguenti caratteristiche minime:
 - a) ampiezza di 10 (dieci) metri;
 - b) profondità maggiore di 50 (cinquanta) metri rispetto al limite della zona di mare prioritariamente riservata alla balneazione;
 - c) delimitazione costituita da gavitelli di colore arancione, collegati con sagola tarozzata (nella zona di mare riservata ai bagnanti), distanziati a intervalli di 20 (venti) metri per i primi 100 (cento) metri ed a distanza di 50 (cinquanta) metri per la restante profondità;

- d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine di colore bianco posate sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) nei pressi della battigia deve essere sistemato un apposito cartello recante la dicitura **"RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI/IMBARCAZIONI - DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.
3. Il titolare del provvedimento amministrativo è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa del corridoio.
 4. Per le caratteristiche del corridoio di lancio destinato esclusivamente al kite-surf si rimanda al Capo IX del presente Regolamento.

Articolo 7 - Norme di comportamento.

1. All'interno dei corridoi è vietato l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità nonché la balneazione.
2. La navigazione all'interno dei suddetti corridoi deve avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia ed a una velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi.
3. Si rimanda ai successivi Capi la disciplina dei comportamenti da tenere, nel corridoio di lancio, da parte del conduttore delle tipologie di unità da diporto ovvero del praticante le attività ludico-diportistiche disciplinate dal presente Regolamento.

CAPO IV - NATANTE DA SPIAGGIA, A REMI, A VELA, SUP

Articolo 8 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di piccoli natanti a pedali, a remi, a vela da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XVI e fermo restando quanto previsto dal decreto 1 settembre 2021.
3. I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere, ove prescritto, la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 9 - Requisiti, condizioni divieti e limiti.

1. I natanti da spiaggia possono navigare entro 1 miglio dalla costa. Qualora si allontanino oltre i 300 (trecento) metri è fatto obbligo indossare idoneo mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio).
2. L'utilizzo è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli ed assicurate con mare calmo ed intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi).
3. Sui natanti di cui al presente Capo, il numero di persone trasportabili non può superare il limite massimo stabilito dal costruttore in base alla categoria di progettazione (unità marcata CE) ovvero, in mancanza, il limite di cui all'art. 60 DM 146/2008.
4. Con esclusione dei natanti da spiaggia, il comando e la condotta di natanti a vela con superficie velica superiore a 4 (quattro) metri quadrati e le unità a remi che navighino oltre un miglio dalla costa sono subordinati all'osservanza dei limiti e delle condizioni previsti dall'art. 39, comma 3 lett. c), del Codice.
5. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Marina di Carrara e degli altri porti/approdi del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti/approdi nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per entrata e l'uscita dai porti stessi.

Articolo 10 – Disposizioni di dettaglio per l'utilizzo del SUP (Stan up Paddle)

1. È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, dotarsi di idoneo laccio elastico, c.d. *leasch* tale da mantenere la tavola vincolata alla caviglia anche in caso di caduta.
2. Ferme restando i limiti e divieti, per quanto applicabili, contenuti all'Articolo 4 del presente

Regolamento, la navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata.

3. La partenza e l'atterraggio potrà avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri procedimenti e comunque in massima sicurezza ed a debita distanza dai bagnanti.
4. Il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 (cinque) metri da essi, interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo.

CAPO V - MOTO D'ACQUA (ACQUASCOOTER).

Articolo 11 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo Idel presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di moto d'acqua da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XVI e fermo restando quanto previsto dal decreto 1 settembre 2021.
3. I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 12 - Requisiti e condizioni.

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 39 comma 1, lettera a), del Codice per la condotta delle moto d'acqua e mezzi simili è richiesto il possesso della patente nautica.
2. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non può superare quello stabilito dal certificato di omologazione ovvero dalla dichiarazione di conformità CE, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.

Articolo 13 - Limiti e divieti.

1. Salvo che non sia espressamente vietato, al conduttore di moto d'acqua è consentito:
 - a) durante la stagione balneare:
 - (1) il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo dai porti/approdi del circondario e dai corridoi di lancio di cui al Capo III;
 - (2) la navigazione nei predetti porti e corridoi a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - b) al di fuori della stagione balneare:
 - (1) il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo, ove manchi il corridoio di lancio, da qualsiasi punto della costa e in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;
 - (2) la navigazione a velocità tale da mantenere lo scafo in dislocamento sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa non inferiore a metri 300 (trecento).
2. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore dell'unità deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
3. Se la moto d'acqua opera in qualità di battello di servizio ("tender"), può navigare alle condizioni previste dall'art. 56 del DM 146/2008 ed entro il raggio di un miglio dall'unità al cui servizio è posta.
4. Fermo restando quanto sopra disposto, è VIETATO condurre la moto d'acqua:
 - a) per gareggiare in velocità;

- b) per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. banana-boat e simili), il praticante lo snorkeling ed in genere per esercitare il traino di cose o persone salvo espressa autorizzazione dell'autorità competente;
- c) sulla scia delle unità svolgenti attività di traino ed attraversarne la stessa in velocità a distanza inferiore a quella di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore di evitare qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
- d) per navigare:
 - (1) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle navi alla fonda nella rada del porto di Marina di Carrara senza specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - (2) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (3) durante la stagione balneare, a distanza dalla costa inferiore a metri 400 (quattrocento);
 - (4) al di fuori della stagione balneare, a distanza dalla costa inferiore a metri 300 (trecento);
 - (5) a distanza superiore a un miglio dalla costa ovvero dall'unità madre al cui servizio è la moto d'acqua stessa è posta in qualità di battello di servizio ("tender");
 - (6) nel periodo notturno;
 - (7) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
- 5. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento in materia di limiti di velocità e di navigazione. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
- 6. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 26/2015 relative alla presenza di barriere soffolte lungo il litorale ricadente nel Comune di Massa.

Articolo 14 - Dispositivi di sicurezza.

- 1. La moto d'acqua deve essere dotata di acceleratore a graduale ritorno automatico nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto automatico del motore in caso di caduta del conduttore. Quest'ultimo deve essere installato sul natante ed agganciato al conduttore; sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico).
- 2. Durante la navigazione, le persone a bordo non devono compromettere la stabilità del mezzo né assumere posizioni di guida scorrette.
- 3. Oltre alle prescrizioni dettate nel presente articolo, l'impresa che effettua la locazione della moto d'acqua deve munire i mezzi in dotazione di un apposito congegno di spegnimento a distanza, da utilizzare nel caso in cui il conducente osservi una condotta non regolamentare ovvero proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione.

Articolo 15 - Dotazioni di salvataggio.

- 1. Il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale (cintura di salvataggio), indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 54 DM 146/2008).

CAPO VI - E-BIKE

Articolo 16 - Prescrizioni generali.

- 1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
- 2. L'esercizio dell'attività di locazione di e-bike da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate

al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XVI e fermo restando quanto previsto dal Decreto 1 settembre 2021.

3. I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.
4. Per quanto applicabili, le disposizioni di cui al presente Capo sono estese anche alle tavole elettriche. (e-foil)

Articolo 17 - Requisiti e condizioni.

1. Il mezzo è riconducibile alla tipologia dei natanti di cui al comma 3 dell'art. 27 del Codice, in considerazione del suo inquadramento giuridico è quindi soggetto agli articoli 28 e 41 del predetto Codice, pertanto deve essere in possesso della dichiarazione di potenza e soggetto all'obbligo di assicurazione.
2. Per la conduzione e l'utilizzo dell'e-bike è richiesta l'età minima di 16 anni.
3. Obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.
4. È fatto obbligo per l'utilizzatore di munirsi di apposita polizza assicurativa.

Articolo 18 - Limiti e divieti.

1. Salvo che non sia espressamente vietato, al conduttore dell'e-bike è consentito:
 - a) durante la stagione balneare: il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo esclusivamente dai corridoi di lancio di cui al Capo III;
 - b) al di fuori della stagione balneare: il varo, l'alaggio, la partenza e l'arrivo, dove manchi il corridoio di lancio, dagli approdi ovvero da qualsiasi punto della costa e in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;
2. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore dell'unità deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
3. Fermo restando quanto sopra disposto, è vietato condurre l'e-bike:
 - a) per gareggiare in velocità;
 - b) per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. banana-boat e simili), il praticante lo snorkeling ed in genere per esercitare il traino di cose o persone salvo espressa autorizzazione dell'autorità competente;
 - c) sulla scia delle unità svolgenti attività di traino ed attraversarne la stessa in velocità a distanza inferiore a quella di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore di evitare qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - d) per navigare:
 - (1) all'interno del porto di Marina di Carrara;
 - (2) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle navi alla fonda nella rada del porto di Marina di Carrara senza specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - (3) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (4) durante la stagione balneare, a distanza dalla costa inferiore a metri 400 (quattrocento) e superiore a metri 1000 (mille);
 - (5) al di fuori della stagione balneare, a distanza dalla costa superiore a metri 1000 (mille);
 - (6) con condizioni di mare superiori al valore 2 della scala Douglas (altezza massima dell'onda di 0,5 metri);
 - (7) nel periodo notturno;
 - (8) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
4. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Marina di Carrara e degli altri approdi del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente

Capo all'interno dei porti/approdi nei pressi delle loro imboccature.

5. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento in materia di limiti di velocità e di navigazione. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
6. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 26/2015 relative alla presenza di barriere soffolte lungo il litorale ricadente nel Comune di Massa.
7. Durante la navigazione, le persone a bordo non devono compromettere la stabilità del mezzo né assumere posizioni di guida scorrette.

Articolo 19 - Dotazioni di salvataggio.

1. Il conduttore dell'e-bike deve indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

CAPO VII - JETLEV FLYER - FLYBOARD.

Articolo 20 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione del jetlev flyer da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XVI e fermo restando quanto previsto dal decreto 1 settembre 2021.
3. I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 21 - Requisiti e condizioni.

1. L'esercizio dell'attività denominata Flyboard, JetLev Flyer e dispositivi a questi assimilabili è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) deve essere maggiorenne;
 - b) deve essere munito di patente nautica nei casi previsti di cui all'art. 39, comma 1, del Codice. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
 - c) la predetta attività deve essere svolta sempre in coppia (una persona alla condotta dello moto d'acqua e l'altra collegata alla stessa);
 - d) obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel "Manuale Utente" predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura contenente le istruzioni d'uso con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - e) l'attività può essere svolta in un'area opportunamente individuata ad uso esclusivo, con apposito provvedimento autorizzativo rilasciato dall'autorità competente, ed aventi le seguenti caratteristiche:
 - (1) specchio acqueo di almeno 400 m²;
 - (2) opportuna delimitazione sui quattro vertici esterni con gavitelli di colore bianco/rosso/arancione/giallo. Il posizionamento e la rimozione di detti gavitelli saranno a cura della società/titolare dell'attività, e nel caso in cui i gavitelli siano autorizzati a permanere anche nelle ore notturne, dovranno essere dotati di segnalamenti luminosi;
 - (3) di profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura.

- f) la zona autorizzata di cui al punto e), fermo restando i divieti previsti dal successivo art. 22, dovrà essere prontamente comunicata a questa Autorità Marittima (specificando le coordinate geografiche dei punti di delimitazione dell'area stessa), al fine di poter effettuare le comunicazioni previste a garanzia della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
 - g) con condizioni meteo marine assicurate favorevoli, con mare calmo e intensità massima del vento pari al terzo grado della scala Beaufort (7/10 nodi)
 - h) deve essere accompagnato da una unità a motore, in appoggio a fini di pronta assistenza, che segue il Jetlev flyer alla distanza minima di sicurezza.
2. Il titolare del mezzo ha l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni per aspetti direttamente o indirettamente interessati dall'attività posta in essere, con particolare riguardo a quelli correlati all'occupazione di beni demaniali e spazio aereo.
 3. Gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di Flyboard, Jetlev Flyer e dispositivi a questi assimilabili devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo.
 4. Unità con caratteristiche particolari devono essere sottoposte a specifici accertamenti da effettuarsi con il concorso dell'ente tecnico dei richiedenti ed in esito ad istanza dagli stessi avanzata, in doppio esemplare, in carta legale, all'Autorità Marittima.
 5. Il conduttore dell'unità d'appoggio deve essere maggiorenne, in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice, e deve essere assistito da persona esperta nel nuoto il cui compito è quello di sorvegliare l'utilizzatore del Jetlev Flyer. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore dell'unità appoggio assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
 6. L'unità appoggio non può svolgere contemporaneamente altre attività e deve assistere esclusivamente un utilizzatore del jetlev flyer per volta.
 7. Sull'unità appoggio, oltre al conducente ed alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato all'utilizzatore del jetlev flyer, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.

Articolo 22 - Divieti e limiti.

1. Per l'esercizio dell'attività di cui al presente Capo è vietato impiegare la moto d'acqua a titolo di unità appoggio.
2. Utilizzare il Flyboard, JetLev Flyer e dispositivi a questi assimilabili è, inoltre, vietato:
 - a) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle navi alla fonda nella rada del porto di Marina di Carrara senza specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - b) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto di Marina di Carrara;
 - c) nel raggio di 500 (cinquecento) metri dal porticciolo turistico in località Cinquale, Comune di Montignoso, e dai restanti approdi/punti di ormeggio presenti lungo il litorale di giurisdizione della Capitaneria di porto di Marina di Carrara, nonché dagli impianti fissi ed impianti di acquacoltura presenti in zona;
 - d) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 400 (quattrocento) dalla costa;
 - e) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalla costa;
 - f) al di sopra dell'altezza di 10 (dieci) metri dalla superficie acquea;
 - g) a distanza superiore a un miglio dalla costa;
 - h) nel periodo notturno;
 - i) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
3. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito, esclusivamente tramite i corridoi di lancio, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Inoltre, il conduttore dell'unità deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti. Analogo comportamento deve essere mantenuto in uscita/ingresso dai porti.
4. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità può effettuare la partenza

da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.

5. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Marina di Carrara e degli altri porti/approdi del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per entrata e l'uscita dai porti stessi.
6. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento in materia di limiti di velocità e di navigazione. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
7. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 26/2015 relative alla presenza di barriere soffolte lungo il litorale ricadente nel Comune di Massa.

Articolo 23 - Dotazioni di sicurezza

1. I conduttori degli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di cui al presente Capo, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.M. 146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, nonché un casco per sport acquatici.
2. Dette disposizioni si applicano anche all'utilizzatore, fermo restando la responsabilità in solido dell'operatore sul corretto impiego degli stessi dispositivi di protezione.
3. L'unità appoggio è munita delle dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008 nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - b) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - c) di una gaffa;
 - d) di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri, per l'eventuale necessità dell'utilizzatore del jetlev flyer;
 - e) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.

CAPO VIII - TAVOLA A VELA (WINDSURF).

Articolo 24 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di tavole a vela da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XVI e fermo restando quanto previsto dal decreto 1 settembre 2021.
3. I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 25 – Requisiti e condizioni

1. La navigazione è consentita esclusivamente in orario diurno e con condizioni meteomarine tali da consentire, secondo una valutazione oggettiva del rischio, l'utilizzo in sicurezza della tavola a vela ed il sicuro rientro a terra in caso di emergenza.
2. La conduzione della tavola a vela con superficie velica superiore a 4 (quattro) mq., in analogia a

quanto previsto dall'art. 39, comma 4, del Codice, è consentita unicamente a coloro i quali abbiano compiuto 14 (quattordici) anni di età.

3. Si prescinde dai requisiti di età, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dai soggetti di cui al Capo II.

Articolo 26 - Divieti e limiti

1. Oltre al divieto di utilizzo della tavola a vela al di fuori del limite di un miglio dalla costa, di cui all'art. 27, comma 3 lett. c), del Codice, con la tavola a vela è vietato navigare:
 - a) sulla scia delle unità svolgenti attività di traino ed attraversarne la stessa in velocità a distanza inferiore a quella di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore di evitare qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - b) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle navi alla fonda nella rada del porto di Marina di Carrara senza specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - c) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - d) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 400 (quattrocento) dalle spiagge;
 - e) nel periodo notturno;
 - f) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito attraverso corridoi di lancio, appositamente autorizzati e installati, ovvero, esclusivamente per le spiagge libere, in mancanza dei corridoi di lancio, in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva con vela abbassata.
3. È comunque vietato di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 (sessanta) metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.
4. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità può effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
5. Il corridoio di lancio, quando utilizzato, non può essere impegnato da più di due conduttori contemporaneamente, di cui uno in partenza ed uno in atterraggio.
6. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Marina di Carrara e degli altri porti/approdi del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per entrata e l'uscita dai porti stessi.
7. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento in materia di limiti di velocità e di navigazione. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
8. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 26/2015 relative alla presenza di barriere soffolte lungo il litorale ricadente nel Comune di Massa.

Articolo 27 – Regole per prevenire gli abbordi in mare

1. Quando due tavole a vela si avvicinano l'una all'altra, così da correre il rischio di un abbordaggio, una di esse deve manovrare per lasciare libera la rotta all'altra, nel modo seguente:
 - a) quando ciascuna di esse prende il vento da lati diversi, la tavola a vela che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra;
 - b) quando tutte due tavole a vela hanno il vento dallo stesso lato, l'unità che è sopravento deve lasciare libera la rotta alla tavola che è sottovento;
 - c) se una tavola a vela con il vento sulla sinistra vede altra unità sopravento e non può stabilire con sicurezza se l'altra unità ha il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta all'altra.

Articolo 28 - Dotazioni di sicurezza.

1. La tavola a vela può essere utilizzata da una sola persona.
2. Il conduttore deve indossare permanentemente una cintura di salvataggio omologata indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta (art. 54 DM 146/2008).

CAPO IX - TAVOLA CON AQUILONE (KITESURF)

Articolo 29 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione di kitesurf da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XVI e fermo restando quanto previsto dal decreto 1 settembre 2021.
3. I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa.

Articolo 30 - Requisiti e condizioni.

1. L'uso del kitesurf è vietato ai minori di anni 14 (quattordici).
2. L'uso del kitesurf è consentito nelle ore diurne e in condizioni meteo marine e di visibilità favorevoli.
3. Dotarsi delle dotazioni di sicurezza di cui all'articolo 34 del presente Regolamento.
4. È obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo al momento della partenza nonché di scollegarle al momento dell'atterraggio.

Articolo 31 - Divieti e limiti.

1. Con il kitesurf è vietato esercitare l'attività e navigare:
 - a) sulla scia delle unità svolgenti attività di traino ed attraversarne la stessa in velocità a distanza inferiore a quella di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore di evitare qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - b) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle navi alla fonda nella rada del porto di Marina di Carrara senza specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - c) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - d) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 400 (quattrocento) dalle spiagge;
 - e) a distanza superiore ad un miglio dalla costa;
 - f) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. È vietato lasciare il kitesurf incustodito, senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo (boma).
3. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione è consentito attraverso corridoi di lancio di cui al successivo articolo 33, appositamente autorizzati, esclusivamente per le spiagge libere, in mancanza dei corridoi di lancio, in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva, con vela abbassata.
4. È comunque vietato di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 (sessanta) metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.
5. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità può effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.


6. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Marina di Carrara e degli altri porti/approdi del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per entrata e l'uscita dai porti stessi.
7. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Si osservano le prescrizioni di cui all'articolo 4 del presente Regolamento in materia di limiti di velocità e di navigazione. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
8. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 26/2015 relative alla presenza di barriere soffolte lungo il litorale ricadente nel Comune di Massa.

Articolo 32 - Regole per prevenire gli abbordi in mare.

1. Quando due unità "KITESURF" navigano con rotta di collisione (rilevamento costante e distanza decrescente), quella sopra - vento deve dare la precedenza sollevando il kite, e quella sotto - vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite.
2. Quando due unità "KITESURF" procedono nella stessa direzione, quella sopra- vento deve dare la precedenza a quella sotto - vento sollevando il kite e rallentando.
3. Quando un'unità "KITESURF" incrocia altra unità a vela deve dare la precedenza, a prescindere dalle mure, sollevando il kite e rallentando l'andatura.
4. Nella conduzione della tavola con aquilone deve essere tenuta una diligente condotta che non comprometta la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 33 - Corridoi di lancio, partenza e arrivo a terra, regole di condotta.

1. Il corridoio di lancio destinato esclusivamente al kitesurf ha le seguenti caratteristiche:
 - a) la larghezza iniziale in corrispondenza della linea di costa - fronte spiaggia - deve essere almeno di 30 (trenta) metri e tende ad ampliarsi - simmetricamente su entrambi i lati - sino a raggiungere, a 100 (cento) metri di distanza dalla costa, un'ampiezza di 80 (ottanta) metri. L'ampiezza di 80 (ottanta) metri rimane costante nel secondo tratto verso il largo anch'esso esteso 250 (duecentocinquanta) metri;
 - b) devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di 350 (trecentocinquanta) metri dalla spiaggia, da due linee di boe di colore **arancione** distanziate ad intervalli di 20 (venti) metri nei primi 100 (cento) metri e ad intervalli di 50 (cinquanta) metri per i successivi 250 (duecentocinquanta) metri;
 - c) i corpi morti delle boe suddette costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia, gli ultimi gavitelli all'estremità della linea dei 350 (trecentocinquanta) metri lato mare devono:
 - (1) avere diametro di 80 (ottanta) centimetri
 - (2) riportare la seguente dicitura: "**CORRIDOIO RISERVATO AI KITESURF - VIETATA OGNI ALTRA ATTIVITÀ**". Tale divieto deve essere, inoltre, riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio;
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al Capo III.
3. Nei corridoi di lancio di cui al presente articolo è vietata ogni altra attività diversa dalla navigazione con kitesurf.
4. Il soggetto autorizzato dall'autorità competente alla realizzazione del corridoio di lancio è responsabile del corretto posizionamento delle boe e corpi morti - segnaletica compresa - in base alle istruzioni sopra indicate ed alla rappresentazione grafica esemplificativa di seguito riportata:



5. Regole di condotta:

- a) la partenza e il rientro devono avvenire con la tecnica del "body drag" (farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 (cento) metri dalla battigia);
- b) nei 100 (cento) metri sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza all'unità in fase di rientro;
- c) l'impiego del corridoio è limitato alle manovre di atterraggio e partenza dalla spiaggia.

Articolo 34 - Dotazioni di sicurezza

1. Durante l'utilizzo dei kitesurf è obbligatorio:
 - a) indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale conforme alla normativa vigente ed un caschetto di protezione, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
 - b) deve assicurarsi che il kitesurf sia dotato di sistema per lo sgancio rapido di emergenza (simile a quello in uso per lo sci nautico) che, permettendo l'apertura dell'ala e quindi di "sventarla" con l'effetto di depotenziarla, consenta al conduttore l'arresto e lo sganciamento del mezzo nonché di abbandonarlo in caso di necessità;
 - c) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza.

CAPO X - TAVOLA SOSPINTA DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODY SURF, BODYBOARD).

Articolo 35 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è altresì soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di locazione della tavola sospinta dal moto ondoso da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XVI e fermo restando quanto previsto dal decreto 1 settembre 2021.
3. I soggetti di cui al comma 2 che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore dell'utilizzatore e dell'eventuale altra persona a bordo per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa

Articolo 36 – Divieti e limiti.

1. La condotta della tavola sospinta dal moto ondoso è vietata:
 - a) sulla scia delle unità svolgenti attività di traino ed attraversarne la stessa in velocità a distanza inferiore a quella di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore di evitare qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - b) per evolvere, laddove consentito, in presenza di bagnanti e comunque a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione e ormeggiate;
 - c) all'interno dei corridoi di lancio;
 - d) per l'atterraggio e la partenza su e dai tratti di arenile in concessione per strutture balneari, salvo le zone dedicate di cui all'art. 37;
 - e) nel periodo notturno;
 - f) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - g) all'interno dei porti/approdi e nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso in entrata/uscita dai porti stessi;
 - h) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Durante la stagione balneare, salvo quanto previsto al successivo articolo 37 in materia di zone dedicate con provvedimento dell'autorità competente, l'attività di cui al presente Capo, può essere svolta nella fascia e negli orari prioritariamente riservati alla balneazione, purché in assenza di balneazione e ad una distanza minima dalla costa di 100 (cento) metri.
3. L'attraversamento della fascia prioritariamente riservata alla balneazione dai tratti di spiagge libere, deve avvenire in assenza di bagnanti e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di riva.
4. I divieti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente.
5. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 26/2015 relative alla presenza di barriere soffolte lungo il litorale ricadente nel Comune di Massa.

Articolo 37 - Zone dedicate.

1. Lo svolgimento nelle zone dedicate, all'interno della fascia riservata alla balneazione, di attività didattiche accessorie alla balneazione ma con essa potenzialmente confliggente, di cui al presente Capo (quali ad esempio corsi o scuole di surf, wind surf, sup o similari) sono consentite alle seguenti condizioni:
 - a) conseguimento di apposito provvedimento autorizzativo rilasciato dall'autorità competente;
 - b) posizionamento di apposita delimitazione dello specchio acqueo di ampiezza tale da separare l'attività ludico-sportiva dall'attività di balneazione, consentendone lo svolgimento in sicurezza;
 - c) la delimitazione dello specchio acqueo di cui alla lettera b) è realizzata:
 - (1) a mare mediante gavitelli posti ai vertici esterni della zona dedicata, ovvero qualora l'estensione della stessa zona dedicata coincida con l'area riservata alla balneazione, di ulteriori gavitelli posti a distanza di 150 (centocinquanta) metri.
 - (2) a terra mediante 2 (due) bandiere ben visibili a giro d'orizzonte con dicitura "Zona Surf" o similari posizionate all'estremità della zona dedicata e cartellonistica in italiano ed inglese indicante il divieto di balneazione;
 - (3) qualora l'estensione del fronte mare sia maggiore di 15 (quindici) metri, mediante la presenza di due persone abilitate al salvamento poste ai margini della zona dedicata con l'obbligo di mantenere i bagnanti fuori della predetta area.
 - d) servizio di salvamento dedicato in via esclusiva assicurato mediante la presenza di un istruttore e/o una persona abilitata al salvamento.
2. All'interno dello specchio acqueo delimitato per lo svolgimento delle attività ivi previste, è vietata la balneazione nonché qualunque forma di navigazione diversa da quella oggetto di autorizzazione.
3. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano in caso di gare e/o manifestazioni per le quali, in considerazione del notevole afflusso e del carattere temporaneo dell'attività, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione per l'emissione di relativa Ordinanza all'Autorità Marittima ed ogni altra autorizzazione necessaria, per quanto di competenza, di altri Autorità/Enti.

CAPO XI - SCI NAUTICO

Articolo 38 - Prescrizioni generali.

1. L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal DM 26.01.1960 e s.m.i. e dalle disposizioni di cui al presente Capo è altresì soggetto, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di sci nautico da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XVI e fermo restando quanto previsto dal decreto 1 settembre 2021.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 39 - Requisiti e condizioni.

1. Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal DM 26.01.1960 e s.m.i., nell'esercizio dell'attività di sci nautico si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante
 - b) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento il cui compito è quello di sorvegliare lo sciatore durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto;
 - c) lo sciatore deve avere almeno 16 (sedici) anni;
 - d) sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato agli sciatori trainati, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
 - e) l'unità impegnata nell'attività di traino potrà trainare soltanto una persona per volta e non potrà svolgere altre attività contemporaneamente;
2. Ai fini della valutazione della idoneità del sistema di aggancio e rimorchio nonché dello specchio retrovisore convesso di cui all'art. 2, lett. c), del citato D.M. 26/01/1960, valgono le seguenti disposizioni:
 - a) un sistema di aggancio e rimorchio è considerato idoneo se consente, in qualunque condizione di traino, lo sgancio rapido del cavo di traino in caso di emergenza;
 - b) uno specchio retrovisore convesso è considerato idoneo se consente al conduttore dell'unità trainante di avere la visuale dello sciatore trainato in qualunque condizione di traino.
3. L'attività dello sci nautico è consentita nelle ore diurne e in condizioni meteo marine favorevoli.

Articolo 40 - Divieti e limiti.

1. Oltre a quanto previsto dal D.M. 26/01/1960 e s.m.i., ai fini dell'esercizio dello sci nautico è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) navigare e sciare:
 - (1) sulla scia delle unità svolgenti attività di traino ed attraversarne la stessa in velocità a distanza inferiore a quella di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore di evitare qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - (2) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle navi alla fonda nella rada del porto di Marina di Carrara senza specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - (3) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di

- subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
- (4) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 400 (quattrocento) dalle spiagge;
 - (5) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalla costa;
 - (6) nel periodo notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
 - (7) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.
2. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino.
 3. È vietato impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo.
 4. Le fasi di traino dello sciatore devono avvenire, soltanto nelle zone di mare consentite.
 5. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino, è consentito esclusivamente attraverso corridoi di lancio.
 6. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità preposta al traino può effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
 7. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un'unità per volta.
 8. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Marina di Carrara e degli altri porti/approdi del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per entrata e l'uscita dai porti stessi.
 9. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
 10. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 26/2015 relative alla presenza di barriere soffolte lungo il litorale ricadente nel Comune di Massa.

Articolo 41 – Dotazioni di sicurezza

1. Oltre alle dotazioni di sicurezza e di salvataggio previste nel DM 26.01.1960 e nel DM 146/2008 e a prescindere dalla distanza dalla costa, a bordo dell'unità trainante deve essere sempre disponibile:
 - a) un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso;
 - b) una gaffa;
 - c) per eventuale necessità di ogni sciatore trainato, un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri.
 - d) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al D.M. 279/1988 e s.m.i.;
 - e) un dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore;
2. Durante lo svolgimento dello sci nautico, lo sciatore deve indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato.

CAPO XII - PARACADUTISMO ASCENSIONALE.

Articolo 42 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nei Capi I e XI del presente Regolamento e alle norme in materia di sci nautico, di cui al DM 26/01/1960 e s.m.i. a cui si rimanda, anche per gli aspetti legati alla sicurezza della navigazione.
2. L'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XVI e fermo

restando quanto previsto dal decreto 1 settembre 2021.

3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 43 - Requisiti e condizioni.

1. Oltre ai requisiti ed alle condizioni previsti dal DM 26/01/1960 e s.m.i., nell'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale si osservano le ulteriori seguenti disposizioni:
 - a) il conduttore dell'unità trainante deve essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante.
 - b) il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento il cui compito è quello di sorvegliare il paracadutista durante il traino. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto;
 - c) la persona trainata deve avere almeno 16 (sedici) anni;
 - d) sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone in attività di paracadutismo, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
2. L'attività del paracadutismo ascensionale è consentita nelle ore diurne e in condizioni meteo marine e di visibilità favorevoli.
3. L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello in grado di far decollare ed appontare il paracadutista sulla predetta piattaforma.
4. Salvo il caso di unità attrezzata sin dall'origine con i dispositivi di cui al precedente comma 2, l'adeguamento successivo di unità esistente mediante l'aggiunta degli stessi rientra nella previsione di cui all'art. 51, comma 3, o art. 87, comma 1, del DM 146/2008.
5. Il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organismi tecnici e l'imbragatura deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta di liberare immediatamente il trainato in caso di necessità.
6. L'attività dello sci nautico è consentita nelle ore diurne e in condizioni meteo marine favorevoli.

Articolo 44 - Divieti e limiti.

1. Durante l'esercizio dell'attività di paracadutismo ascensionale è vietato:
 - a) gareggiare in velocità con altra unità;
 - b) sorvolare qualsiasi tipo di unità, gli assembramenti di persone, nonché lanciare oggetti di qualsiasi genere;
 - c) navigare:
 - (1) sulla scia delle unità svolgenti attività di traino ed attraversarne la stessa in velocità a distanza inferiore a quella di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore di evitare qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - (2) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle navi alla fonda nella rada del porto di Marina di Carrara senza specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - (3) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (4) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 400 (quattrocento) dalle spiagge;
 - (5) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalla costa;
 - (6) nel periodo notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
 - (7) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo

2. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante.
3. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta).
4. Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 (centoventi) piedi (pari a metri 36,30).
5. Le fasi di decollo e appontaggio devono avvenire, soltanto nelle zone di mare consentite navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento.
6. Quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuare l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
7. L'unità impegnata nell'attività di traino può trainare soltanto un paracadute omologato per l'utilizzo simultaneo di massimo due persone e non può svolgere contemporaneamente altra attività.
8. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino, è consentito esclusivamente attraverso corridoi di lancio.
9. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità preposta al traino può effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
10. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un'unità per volta.
11. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Marina di Carrara e degli altri porti/approdi del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di paracadutismo ascensionale all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
12. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
13. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 26/2015 relative alla presenza di barriere soffolte lungo il litorale ricadente nel Comune di Massa.

Articolo 45 – Dotazioni di sicurezza.

1. L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste dal DM 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa:
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima, secondo i parametri di cui al precedente art. 39, comma 2;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al D.M. 279/1988 e s.m.i.;
 - d) una gaffa;
 - e) per eventuale necessità di ogni paracadutista trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
 - f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
2. Durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare permanentemente un giubbotto di salvataggio omologato.

CAPO XIII - TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI ("BANANA BOAT", PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI).

Articolo 46 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I nonché, per quanto assimilabile, nel Capo XI del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di traino di galleggianti gonfiabili da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XVI e fermo restando quanto previsto dal decreto 1 settembre 2021.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 47 - Requisiti e condizioni.

1. Il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere munito di patente nautica a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del propulsore installato a bordo dell'unità trainante.
2. Il conduttore dell'unità utilizzata per il traino deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto abilitata al salvamento il cui compito è quello di sorvegliare i rimorchiati. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
3. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza tale, secondo una valutazione oggettiva del rischio compiuta dal conduttore dell'unità trainante, da non provocare cadute a mare da parte dei trasportati presenti sul galleggiante trainato.
4. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altra attività.
5. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alle persone a bordo del galleggiante trainato, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
6. Ogni unità può trainare non più di un galleggiante gonfiabile anche se pluriposto.

Articolo 48 - Divieti e limiti.

1. Durante l'esercizio dell'attività di traino di cui al presente Capo è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) navigare:
 - (1) sulla scia delle unità svolgenti attività di traino ed attraversarne la stessa in velocità a distanza inferiore a quella di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore di evitare qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - (2) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle navi alla fonda nella rada del porto di Marina di Carrara senza specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - (3) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (4) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 400 (quattrocento) dalle spiagge;
 - (5) al di fuori della stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 (trecento) dalla costa;
 - (6) nel periodo notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
 - (7) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo

2. Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il galleggiante gonfiabile trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri.
3. La distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-galleggiante gonfiabile trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta).
4. È vietato impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo.
5. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino, è consentito esclusivamente attraverso corridoi di lancio, appositamente autorizzati e installati.
6. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità preposta al traino può effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
7. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un'unità per volta.
8. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Marina di Carrara e degli altri porti/ approdi del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di traino di galleggianti gonfiabili all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
9. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
10. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 26/2015 relative alla presenza di barriere soffolte lungo il litorale ricadente nel Comune di Massa.

Articolo 49 – Dotazioni di sicurezza.

1. L'unità trainante deve essere munita delle dotazioni di sicurezza previste all'art. 54 del DM 146/2008, recante il Regolamento di attuazione del Codice e, indipendentemente dalla distanza dalla costa: (Allegato 3)
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima secondo i parametri di cui al precedente art. 39, comma 2;
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - d) di una gaffa;
 - e) per eventuale necessità di ogni persona trainata con il galleggiante gonfiabile, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
 - f) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
2. Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato devono indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio omologata, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta.

CAPO XIV - PROPULSORI ACQUATICI PREDISPOSTI PER ESCURSIONI SUBACQUEE, NUOTO E SNORKELING (C.D. SEA SCOOTER)

Articolo 50 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I del presente Regolamento.
2. Laddove il propulsore acquatico fosse fissato ad un'unità da diporto ed utilizzato da quest'ultima come mezzo di propulsione, lo stesso verrà considerato come "motore di propulsione amovibile" e pertanto soggetto alle norme di disciplina applicabili sull'omologazione, sulla dichiarazione di potenza, nonché sull'assicurazione e sui limiti e zone di navigazione.

Articolo 51 - Requisiti e condizioni.

1. L'uso del propulsore acquatico è vietato ai minori di anni 16 (sedici).
2. Durante l'attività deve essere mantenuta una velocità e distanza di sicurezza adeguate in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conducente.
3. L'utilizzo è consentito in orario diurno con condizioni meteo - marine favorevoli.
4. Il propulsore acquatico deve avere sempre l'elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.
5. Ogni propulsore può rimorchiare una sola persona se non diversamente previsto dal certificato di omologazione del propulsore medesimo.
6. Qualora l'attività sia svolta in superficie o subacquea al di fuori della zona di mare riservata alla balneazione, la persona ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche qualora l'attività sia svolta in subacquea all'interno della zona di mare riservata alla balneazione.

Articolo 52 - Divieti e limiti.

1. L'utilizzo dei dispositivi acquatici è vietato:
 - a) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle navi alla fonda nella rada del porto di Marina di Carrara senza specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - b) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - c) nel periodo notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
 - d) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo;
 - e) all'interno dei corridoi di lancio.
2. Al di fuori della stagione balneare l'utilizzatore ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri.
3. L'attività di cui al presente Capo dovrà essere svolta utilizzando la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 (cinque) metri da essi.
4. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Marina di Carrara e degli altri porti/ approdi del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di cui al presente Capo all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
5. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
6. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 26/2015 relative alla presenza di barriere soffolte lungo il litorale ricadente nel Comune di Massa.

Articolo 53 – Dotazioni di sicurezza.

1. Segnalamento con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 (trecento) metri nei seguenti casi:
 - a) l'utilizzatore operi in attività di immersione;
 - b) l'utilizzatore svolga attività sia di superficie che subacquea al di fuori di zone riservate alla balneazione.

CAPO XIV - SNORKELING TRAINATO DA UNITA'

Articolo 54 - Prescrizioni generali.

1. L'attività disciplinata nel presente Capo è soggetta, per quanto applicabile, alle disposizioni previste nel Capo I nonché, per quanto assimilabile, nel Capo XI del presente Regolamento.
2. L'esercizio dell'attività di snorkeling trainato da parte di società sportive, scuole, sodalizi nautici, circoli sportivi, associazioni (anche senza finalità di lucro o Onlus), imprese societarie ovvero individuali indifferentemente a favore di propri associati ovvero per conto terzi, a mezzo di unità locate al pubblico, è subordinato all'osservanza delle condizioni riportate anche nel Capo XVI e fermo restando quanto previsto dal decreto 1 settembre 2021.
3. I soggetti che svolgono tale attività erogando servizi a terzi, con ovvero senza fine di lucro, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, nonché devono avere la copertura assicurativa, in conformità alle disposizioni e ai massimali previsti per la responsabilità civile, estesa a favore delle persone a bordo e di quelle trainate per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. La polizza assicurativa delle unità trainanti deve contemplare espressamente l'attività in parola con particolare riferimento alla copertura dei danni subiti dai terzi sia trasportati che trainati.

Articolo 55 - Requisiti e condizioni.

1. Il conduttore del natante da diporto utilizzato per il traino:
 - a) fatto salvo il caso di noleggio di cui al Capo XVI, deve essere in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del Codice e comunque deve essere maggiorenne;
 - b) deve essere assistito da una persona esperta nel nuoto il cui compito è anche quello di sorvegliare il nuotatore trainato. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
2. Durante il traino deve essere mantenuta una velocità di sicurezza adeguata in base ad una valutazione oggettiva del rischio da parte del conduttore dell'unità trainante.
3. L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività.
4. La propulsione del natante a motore deve essere ad idrogetto oppure con elica ingabbiata in modo tale da impedire il contatto dell'elica con il soggetto trainato.
5. Sull'unità trainante, oltre al conducente e alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato alla persona trainata, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.
6. Durante lo svolgimento dell'attività, l'unità trainante deve esporre il segnale di cui all'art. 130 del DPR 1639/1968 (bandiera rossa con striscia trasversale bianca).
7. Ogni unità può trainare esclusivamente un praticante lo snorkeling per volta.

Articolo 56 - Divieti e limiti.

1. Durante l'esercizio dell'attività di traino di cui al presente Capo è vietato:
 - a) gareggiare in velocità;
 - b) navigare:
 - (1) sulla scia delle unità svolgenti attività di traino ed attraversarne la stessa in velocità a distanza inferiore a quella di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza si intende quella distanza che consente al conduttore di evitare qualsiasi persona in caso di caduta in mare;
 - (2) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dalle navi alla fonda nella rada del porto di Marina di Carrara senza specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - (3) a distanza inferiore a metri 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - (4) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 400 (quattrocento) dalle spiagge;
 - (5) nel periodo notturno e, comunque, in presenza di avverse condizioni meteomarine;
 - (6) nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo.

2. Durante le varie fasi dell'attività, la distanza tra l'unità trainante e la persona trainata non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri.
3. Inoltre, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Capo, è fatto divieto di impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente Capo.
4. Durante la stagione balneare, l'attraversamento della fascia di mare prioritariamente riservata alla balneazione, da parte dell'unità preposta al traino, è consentito esclusivamente attraverso corridoi di lancio, appositamente autorizzati e istallati.
5. Al di fuori della stagione balneare, ove manchi il corridoio di lancio, l'unità preposta al traino può effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti.
6. Salvo quanto previsto nelle pertinenti disposizioni dei regolamenti di sicurezza del porto di Marina di Carrara e degli altri porti/ approdi del circondario, è fatto divieto di esercitare l'attività di traino di galleggianti gonfiabili all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi.
7. I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
8. Si osservano le prescrizioni di cui all'ordinanza n. 26/2015 relative alla presenza di barriere soffolte lungo il litorale ricadente nel Comune di Massa.

Articolo 57 – Dotazioni di sicurezza.

1. Il natante trainante deve essere munito delle dotazioni di sicurezza previste dall'art. 54 del DM 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del Codice nonché, indipendentemente dalla distanza dalla costa: (Allegato 3)
 - a) di idoneo sistema di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso riconosciuti idonei dall'Autorità marittima secondo i parametri di cui al precedente art. 39, comma 2
 - b) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - c) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella D allegata al DM 279/1988 e s.m.i.;
 - d) di una gaffa;
 - e) per eventuale necessità del nuotatore trainato, di un salvagente anulare pronto all'uso munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri;
 - f) di un apparato radio VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.

CAPO XVI - UTILIZZAZIONE DEL NATANTE DA DIPORTO A FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER SCOPI RICREATIVI E PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE.

Articolo 58 – Norme per lo svolgimento della locazione/noleggio.

1. Ferme restando le disposizioni contenute nel D.M. 01 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il locatore/noleggiatore di natanti da diporto nonché il titolare della scuola nautica deve:
 - a) consegnare l'unità in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti di navigazione previsti e coperta dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi;
 - b) svolgere l'attività con mare e tempo favorevoli.
 - c) consegnare l'unità nel rispetto della capacità di carico in rapporto ai requisiti di stabilità del mezzo e delle condizioni d'uso. In ogni caso, il numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non omologativi privi di marcatura CE è determinato ai sensi del D.M. 146/2008;
 - d) istruire preventivamente i conduttori/noleggiatori/allievi circa l'uso del mezzo nautico da utilizzare nonché dei comandi/dispositivi dello stesso, nonché informare gli utilizzatori su

- eventuali situazioni di pericolo, sull'osservanza della normativa nazionale e locale vigente relativa alla navigazione ed alla sicurezza dell'unità da diporto, con particolare riferimento alla visione del presente Regolamento, dell'Ordinanza di Sicurezza balneare;
- e) se il locatario non è in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 2;
 - f) prendere nota dell'itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia;
 - g) porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando quindi il conduttore di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti all'impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nelle fasi di allontanamento e di atterraggio e all'utilizzo dei corridoi di atterraggio;
 - h) tenere approntata un'idonea unità destinata per gli interventi di assistenza. Detta unità non è necessaria quando il locatore è anche concessionario di stabilimento balneare che loca unicamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa, in quanto già dotato di mezzo nautico adibito al servizio di soccorso e salvataggio;
 - i) mantenersi immediatamente rintracciabile, ai recapiti telefonici indicati nella dichiarazione, dall'Autorità Marittima, indicando eventualmente un idoneo sostituto, durante i periodi di utilizzo dei mezzi locati, dal momento dell'uscita in mare a quello del rientro;
 - j) annotare il nome, cognome e recapito telefonico di ciascun utente nonché gli estremi di un documento di riconoscimento e se disponibili ed in possesso, uno o più numeri telefonici dei cellulari degli utilizzatori per rivolgersi prontamente in caso di necessità. Le suddette informazioni dovranno essere sempre disponibili per i controlli degli Organi di Polizia ai soli fini della salvaguardia della vita umana in mare;
 - k) informare immediatamente l'Autorità Marittima di qualsiasi evento che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in virtù dell'attività svolta, nonché dell'eventuale ritardo ingiustificato dell'unità locata rispetto al previsto orario di rientro.
 - l) per l'arrivo e la partenza delle unità locate/noleggiate per finalità ricreative e turistiche locali, con esclusione dei mezzi da spiaggia, dovranno essere installati idonei corridoi di lancio, qualora ciò avvenga al di fuori di porti, darsene o altre idonee strutture.
2. Le società o ditte individuali (al di fuori di quelle concessionarie di strutture balneari che effettuino locazione di natanti quale jole, pattini, canoe, sandolini, pedalò, mosconi, tavole a vela), per poter esercitare l'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto devono presentare alla Capitaneria di Porto di Marina di Carrara apposita comunicazione di inizio attività su modulo conforme all'allegato 1.
3. Chi intende effettuare l'attività in questione deve munirsi, oltre che delle previste autorizzazioni, licenze o iscrizioni in Albi/Registri previsti dalle vigenti normative di legge, di polizze assicurative necessarie a garanzia dei clienti, nonché per responsabilità civile verso terzi. Nel caso di noleggio/locazione finalizzato alla pratica dello scii nautico, paracadutismo ascensionale, del rimorchio galleggianti tipo banana boat" e similari, le polizze assicurative in parola dovranno specificatamente contemplare la copertura per detto tipo di attività.

ALLEGATO 1

Alla CAPITANERIA DI PORTO
MARINA DI CARRARA

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Il sottoscritto _____ nato a _____, il
___/___/_____, residente a _____ in
_____, C.F. _____, legale rappresentante di

Società/Ditta individuale di locazione/noleggìo, Centro di immersione e addestramento subacqueo, Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, con sede a _____, Prov. _____, in _____ n. _____ tel. _____/_____, iscritta al n. _____ del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.A di _____, P.IVA _____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazioni)

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per Locazione noleggìo appoggio alle immersioni subacquee, secondo le modalità previste da decreto ___/___/_____, n. _____ con base di imbarco nel comune di _____, in località _____; **che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone trasportabili, compreso il conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;**
che, nel caso di noleggìo o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona maggiorenne e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

N^{o1} _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N^{o1} _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N^{o1} _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N^{o1} _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N^{o1} _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N^{o1} _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N^{o1} _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N^{o1} _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____/_____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

N^{o1} _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,

colore _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
scadenza assicurazione _____ .

N^{o1} _____, tipo² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____,
colore _____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
scadenza assicurazione _____ .

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____

Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

Elenco documenti da allegare

Locazione

- documento di identità del dichiarante
- certificato di iscrizione alla camera di commercio
- copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore
- copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE
- copia delle polizze assicurative

Noleggio

- documento di identità del dichiarante
- certificato di iscrizione alla camera di commercio
- copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore
- copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE
- copia del certificato di idoneità al noleggio
- copia delle polizze assicurative
- licenza di esercizio apparato RTF installato a bordo/portatile

ALLEGATO 2

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITÀ,** con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
 - quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte; quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) **ANCORAGGIO,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) **NAVIGAZIONE CON ONDA,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
 - di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) **USO DEL VHF,** con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) **FANALI DEI PORTI,** con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) **PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ,** con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.



ALLEGATO 3

ALLEGATO V (articolo 54)

 MEZZI DI SALVATAGGIO E DOTAZIONI DI SICUREZZA MINIME DA TENERE A BORDO DI IMBARCAZIONI
 E NATANTI DI PORTO IN RELAZIONE ALLA DISTANZA DALLA COSTA O DALLA RIVA

SPECIE DI NAVIGAZIONE

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

A) Dotazioni di sicurezza per le unità da diporto (con o senza marcatura CE)

	Senza alcun limite	Entro 50 miglia	Entro 12 miglia	Entro 6 miglia	Entro 3 miglia	Entro 1 miglia	Entro 300 metri	Nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo)	x	x						
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)			x					
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)	x	x	x	x	x	x		x
salvagente anulare con cima	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)		x (1)
boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)	x (1)				
boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)	x (1)			
bussola e tabelle delle deviazioni (a)	x	x	x					
Orologio	x	x						
Barometro	x	x						
Binocolo	x	x						
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione (b)	x	x						
strumenti da carteggio	x	x						
fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)	x (2)			
razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)	x (2)				
cassetta di pronto soccorso (c)	x	x						
fanali regolamentari (d)	x	x	x	x	x			
apparecchi di segnalazione sonora (e)	x	x	x	x	x			
strumento di radioposizionamento (LORAN, GPS)	x	x						
apparato VHF	x	x	x					
riflettore radar	x	x						
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon)	x							

B) Ulteriori dotazioni di sicurezza per le unità senza marcatura CE

Pompa o altro attrezzo di Esaurimento	x	x	x	x	x	x		
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella 1 (estintori) (f)	x	x	x	x	x	x		

- Note:
- (a) le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto.
 - (b) è consentito l'uso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.
 - (c) secondo la tabella D allegata al decreto del Ministero della sanità 28 maggio 1988, n. 279.
 - (d) nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa, i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
 - (e) per le unità aventi una lunghezza superiore a 12 metri è obbligatorio anche il fischio e la campana (la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
 - (f) i natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella tabella 1 (estintori), lettera B).

TABELLA 1 (estintori)**A) natanti da diporto (1 estintore)**

Potenza totale installata P (KW)	Capacità estinguente portatile
$P \leq 18.4$	13 B
$18,4 < P \leq 147$	21 B
$P > 147$	34 B

B) imbarcazioni da diporto:

Potenza totale installata	Numero e capacità estinguente degli estintori		
P (KW)	In plancia o posto guida	In prossimità dell'apparato motore ⁽¹⁾	In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
$P \leq 18.4$	1 da 13 B	//	1 da 13 B
$18.4 < P \leq 74$	1 da 13 B	1 da 21 B	1 da 13 B
$74 < P \leq 147$	1 da 13 B	2 da 13 B	1 da 13 B
$147 < P \leq 294$	1 da 13 B	1 da 21 B e 1 da 13 B	1 da 13 B
$294 < P \leq 368$	1 da 13 B	1 da 34 B e 1 da 21 B	1 da 13 B
$P > 368$	1 da 13 B	2 da 34 B	1 da 13 B

(1) Per i locali o vani dell'apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW, 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.

Note:

Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell'estintore. Ad un numero più alto corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.

La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l'estintore è idoneo a spegnere.

Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C, purché omologati anche per classe di fuoco B.

Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.

La verifica periodica degli estintori non è richiesta. Il controllo consiste nell'accertamento del buono stato di conservazione e l'indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).

ALLEGATO X (articolo 88, comma 2)

Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza da tenere a bordo delle imbarcazioni e dei natanti da diporto adibiti a noleggio

(la "x" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità)

TIPO DI NAVIGAZIONE	ENTRO 12 MIGLIA	ENTRO 6 MIGLIA	ENTRO 3 MIGLIA E IN ACQUE INTERNE
Zattera di salvataggio [1]	x (1)	x (1) [2]	-
Cinture di salvataggio [3]	x	x	x
Salvagente anulare con cima munita di boetta luminosa	x (1)	x (1)	x (1)
Boetta fumogena	x (3)	x (2)	x (1)
Bussola e tabelle delle deviazioni [4]	x	x	-
Orologio	x	-	-
Barometro	x	-	-
Binocolo	x	-	-
Carte Nautiche [5]	x	-	-
Dispositivi di radioposizionamento /GPS	x	-	-
Strumenti da carteggio [6]	x	-	-
Fuochi a mano a luce rossa	x (4)	x (3)	x (2)
Razzi a paracadute a luce rossa	x (4)	x (3)	x (3)
Cassetta di pronto soccorso (come da tabella A annessa al decreto ministeriale 25 maggio 1988, n. 279)	x	x	-
Fanali e dispositivi di segnalazione sonora conformi alla Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare, del 20 ottobre 1972.	x	x	-
Riflettore radar	x	x	-
Scandaglio a mano munito di cima lunga almeno 25 metri o scandaglio elettronico	x	x	x
Dispositivo di esaurimento della sentina	x	x	x
Dispositivi antincendio [7]	x	x	x
Apparati radio	VHF DSC	VHF	VHF

[1] Conformi al [decreto ministeriale 12 agosto 2002, n. 219](#), in grado di accogliere tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio.

[2] Per i natanti la zattera può essere sostituita, fino al 31 dicembre 2008, con un apparecchio galleggiante autogonfiabile sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Dal 1 gennaio 2009 l'apparecchio galleggiante è sostituito con zattera di salvataggio autogonfiabile.

[3] In numero sufficiente per tutte le persone che l'unità è abilitata a trasportare fino ad un massimo di dodici (12) più l'equipaggio. Sono provviste di marcatura CE, ovvero munite di marcatura "timoncino" in conformità al [decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407](#), e con caratteristiche 150N entro 12 e 6 miglia dalla costa e 100N entro 3 miglia e in acque interne.

[4] Le tabelle delle deviazioni sono obbligatorie solo per le imbarcazioni.

[5] Carte nautiche aggiornate della zona dove si intende navigare. In sostituzione delle dotazioni di cui al comma lettera f), del presente articolo, è consentito Fuso di cartografia elettronica conforme al decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 10 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

[6] Un compasso, due squadrette, una parallela (quest'ultima è facoltativa e può essere sostituita con una riga).

[7] Per le unità marcate CE in conformità all'allegato II del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#); per le unità nonmarcate CE in conformità alla tabella I, lettera B), dell'Allegato V al presente regolamento